



S.O. Espropri
Struttura Territoriale Campania

OGGETTO: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Aversa c/ANAS + altri.

Ottemperanza Sentenza n. 3895/23 pub. 28/06/2023 del T.A.R. della Campania.

Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del TUE delle particelle site nel Comune di Afragola (NA) e distinte al N.C.T. Foglio di mappa n. 1 p.lle 293 (ex 43) - 336 (ex 41).

Lavori di realizzazione della SS 162 NC (Asse Mediano).

ATTO di ACQUISIZIONE
(Art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

VISTO

- Che in forza dei poteri conferiti all'Ing. Aldo Isi, attribuiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2021, al fine di dare esecuzione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 Maggio 2019 con il quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo del Territorio, nonché giusta procura conferita da Anas S.p.A. repertorio 88224 rogito 25904 del 29/02/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 07/03/2024 n. 6099 Serie 1T, per Notaio Dott. Paolo Castellini, all'Ing. Nicola Montesano Responsabile Struttura Territoriale Campania affinché in nome e per conto dell'Anas S.p.A., nell'ambito delle procedure espropriative compia tutte le attività ad essa connesse all'acquisizione di immobili e diritti reali a favore della Società;
- L'atto stragiudiziale di invito e messa in mora, notificato il 12/12/2022, con il quale l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa ha chiesto al Consorzio Consafrag, all'Anas S.p.A., alla Regione Campania e al Commissario Straordinario per il Contenzioso e il Trasferimento delle Opere di cui al titolo VII L.219/1981, di adottare, mediante avvio del procedimento ex art. 42-bis del Testo Unico Espropri, il provvedimento espresso di acquisizione sanante ovvero il provvedimento espresso del suo diniego per gli immobili di sua proprietà ubicati nel Comune di Afragola distinti in catasto terreni, al foglio 1 p.la 336 (ex 41) e p.la 293 (ex 43); al foglio 2 p.la 250 (ex 3) e p.la 249 (ex 89), nel Comune di Frattamaggiore distinti in catasto terreni al foglio 8 p.la 1259 (ex 15), per complessivi mq 7.267;
- la Sentenza n. 3895 del 28.06.2023, con la quale il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso R.G.1407 del 2023, proposto da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa e dichiarato l'obbligo di A.N.A.S. S.p.A. di pronunciarsi sull'istanza della parte ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza de qua, pena, in caso di persistente inerzia, l'insediamento del Commissario ad ACTA, individuato nella persona del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, previa istanza dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa;
- il verbale di insediamento e richiesta documenti del Commissario ad Acta Ing. Placido Migliorino, acquisito al protocollo Anas S.p.A n. CDG-0023363 del 11.01.2024;



- la nota del 18.01.2024 con cui Anas S.p.A. faceva formale richiesta al Consorzio Consafrag di trasmettere ogni utile documentazione inerente al procedimento ablativo (ivi compresa eventuale corresponsione di indennità);
- la comunicazione di riscontro del Consorzio Consafrag, acquisita al protocollo Anas S.p.A n. CDG-0054669 del 23.01.2024, con la quale assicurava la piena disponibilità alla definizione del procedimento e le successive trasmissioni con le quali il Consorzio inoltrava a questa Amministrazione la documentazione in suo possesso riferita al procedimento ablativo in parola non conclusosi;
- la nota del Commissario ad Acta, acquisita al protocollo Anas S.p.A n. CDG-0591294 del 08.07.2024, con la quale si richiedevano informazioni circa l'avvio del procedimento di acquisizione sanante anche a seguito di quanto concordato in occasione del sopralluogo effettuato il 30.05.2024;
- la nota prot. n. CDG-0630121-U del 18/07/2024 con cui Anas S.p.A., eseguite le verifiche e gli accertamenti preventivi necessari, comunicava l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Aversa, circa l'acquisizione delle aree in parola irreversibilmente trasformate da opera pubblica ovvero da sede strada Statale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 42 bis TU Espropri, in ottemperanza alla Sentenza n. 3895 del 28.06.2023 del T.A.R. Campania;
- la comunicazione trasmessa al T.A.R. Campania dal Commissario ad Acta, acquisita al protocollo Anas S.p.A n. CDG-0655700 del 25.07.2024, con la quale quest'ultimo comunicava l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Istituto Diocesano da parte di Anas S.p.A e contestualmente dichiarava la cessazione delle attività Commissariali salvo diverso avviso dello stesso TAR.

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa, con atto stragiudiziale di invito e messa in mora del 12/12/2022, ha chiesto l'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/01 Testo Unico Espropri, ovvero il provvedimento espresso del suo diniego, per gli immobili di sua proprietà ubicati nel Comune di Afragola distinti in catasto terreni, al foglio 1 p.lla 336 (ex 41) e p.lla 293 (ex 43); al foglio 2 p.lla 250 (ex 3) e p.lla 249 (ex 89), nel Comune di Frattamaggiore distinti in catasto terreni al foglio 8 p.lla 1259 (ex 15), per complessivi mq 7.267, che con le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario Straordinario di Governo, n.277/1985, n. 469/1986, n. 470/1986 e n.716/1986, fu disposta l'occupazione d'urgenza per la realizzazione, per mezzo del Consorzio Consafrag Concessionario ex lege 219/81, delle opere finalizzate alla costruzione dello svincolo dell'Asse Mediano - 1^ lotto - Titolo VII L. 219/81.
- Come disposto dall'art. 42 bis comma 1 del DPR 327/01, *".... l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile"*, questa Amministrazione, come comunicato nota prot. n. CDG-0630121-U del 18/07/2024, potrà procedere ad acquisire le sole aree appartenenti alla rete stradale in gestione Anas S.p.A e irreversibilmente trasformate da opera pubblica ovvero da sede strada Statale e sue pertinenze;
- A seguito di verifiche ipocatastali ed indagini aerofotogrammetriche, risulta irreversibilmente trasformato da opera pubblica (sede stradale SS 162 NC) il solo mappale 336 (ex 41) distinto al N.C.T. foglio n. 1 del comune di Afragola (NA) per una superficie totale di 1.590,00 mq;



- Il mappale 293 (ex 43) distinto al N.C.T. foglio n. 1 del comune di Afragola (NA) per una superficie totale 10,00 mq, sebbene non risulti occupato da opera pubblica su espressa richiesta della controparte in occasione dell'incontro tenutosi il 12/09/2024 presso la sede dell'IDSC di Aversa, sarà acquisito come reliquato della procedura ablativa posta in essere *illo tempore* dal Concessionario Consafrag data anche la sua esigua consistenza e la vicinanza alla tratta stradale in esercizio Anas S.p.A;
- Il mappale 1259 (ex 15) distinto al N.C.T. foglio n. 8 del Comune di Frattamaggiore (NA), non risulta occupato da opera pubblica in gestione a questa Amministrazione, ma come da indagini eseguite dal 2011 risulta occupato da strada presumibilmente Comunale. Resta inteso quindi che, non essendo le aree in parola nella disponibilità di questa Amministrazione, non si potrà dare seguito al procedimento di acquisizione sanante, procedimento invece da ricercare presso l'Amministrazione Comunale che all'attualità detiene la gestione ed occupa fattivamente le aree;
- I mappali 250 (ex 3) e 249 (ex 89) distinti al N.C.T. foglio n. 2 del Comune di Afragola (NA), non risultano occupati da opera pubblica in gestione a questa Amministrazione, ma come da indagini eseguite la particella 250 risulta essere occupata per una porzione dalla corsia di accelerazione dell'Autostrada A1 mentre la particella 249 non risulta trasformata da opera pubblica, inoltre, per queste due particelle non è stata prodotta la comprovante documentazione dell'effettiva avvenuta immissione nel possesso da parte del Consorzio Consafrag. Resta inteso quindi che, non essendo le aree in parola nella disponibilità di questa Amministrazione e non avendo appurato l'effettiva occupazione, non si potrà dare seguito al procedimento di acquisizione sanante, procedimento invece da ricercare presso l'Azienda Autostradale che all'attualità detiene la gestione ed occupa fattivamente le aree.

CONSIDERATO

- Che, come disposto dall'art. 6 della Convenzione per la concessione della realizzazione del programma di edilizia residenziale ai sensi del titolo VIII della L. 219/81, la realizzazione della SS 162 NC "Asse Mediano", ivi comprese le procedure espropriative, erano a totale carico del Consorzio Consafrag incaricato e soggetto legittimato in via esclusiva dalla legge;
- Che le procedure espropriative attuate dal Consorzio Consafrag incaricato per legge non si sono a suo tempo concluse nei termini della vigenza della Pubblica Utilità;
- Che i lavori di realizzazione della S.S. 162 NC "Asse Mediano" risultano ultimati e la realizzata opera stradale risulta regolarmente in esercizio;
- Che, per cause indipendenti dalla volontà dell'ANAS S.p.A., nonostante le opere stradali in oggetto siano state ultimate e aperte al traffico, il connesso iter espropriativo delle aree interessate dai lavori non si è concluso con l'emissione del relativo atto di trasferimento della proprietà e conseguente voltura catastale;
- Che la realizzazione dell'opera pubblica da parte del Consorzio Consafrag incaricato per legge, ha causato l'irreversibile trasformazione delle aree su cui insiste ovvero l'interclusione delle stesse, identificate catastalmente al:
 - Comune di Afragola (NA) Foglio di mappa n. 1 part. 336 (ex 41) di mq 1590;
 - Comune di Afragola (NA) Foglio di mappa n. 1 part. 293 (ex 43) di mq 10 (reliquato);di proprietà catastale della seguente Ditta:



- Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aversa con sede in Piazza San Paolo n° 27 AVERSA - C.F. 90001700617 - Proprietà 1000/1000;
- Che l'opera pubblica in oggetto venne trasferita per competenza alla Regione Campania, quest'ultima tenuta, ove necessario, a definire le residue procedure espropriative nel rispetto delle Ordinanze Commissariali e dei termini legittimi di pubblica utilità;
- Che l'opera pubblica in data 26 novembre 2018, per effetto del verbale del 21 novembre 2018, è stata ritrasferita ad Anas, senza che le necessarie residue attività espropriative fossero state perfezionate sia dalla Regione Campania che dal Consorzio Consafrag incaricato per legge e risultavano ampiamente spirati i termini di P.U.;
- Che l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha individuato la scrivente Società come soggetto tenuto all'adozione dell'art. 42bis T.U. Espropri nella sua qualità di attuale Ente Gestore dell'arteria, che le è stata trasferita, come noto, dalla Regione Campania in data 26.11.2018 per effetto del verbale del 21 novembre 2018.
- Che occorre procedere all'acquisizione dei suddetti beni per la definizione di vecchie procedure espropriative - Realizzazione della SS 162 NC "Asse Mediano" di cui al titolo VIII della L. 219/81;
- Che con nota del 18.01.2024 Anas S.p.A. faceva formale richiesta al Consorzio Consafrag di trasmettere ogni utile documentazione inerente al procedimento ablativo (ivi compresa eventuale corresponsione di indennità);
- La nota prot. n. CDG-0630121-U del 18/07/2024 con cui Anas S.p.A., eseguite le verifiche e gli accertamenti preventivi necessari, comunicava l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Aversa, circa l'acquisizione delle aree in parola irreversibilmente trasformate da opera pubblica ovvero da sede strada Statale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 42 bis TU Espropri, in ottemperanza alla Sentenza n. 3895 del 28.06.2023 del T.A.R. Campania;
- Che i terreni siti nel Comune di Afragola (NA) censiti al catasto al Foglio n° 1 particelle 336 e 293, per complessivi mq1.600, come da Certificato di Destinazione Urbanistica emesso dal Comune di Afragola in data 18/06/2024, hanno Destinazione da Variante al PRG "Aree di pertinenza della S.S. 162 Asse mediano – EA Zona agricola)" e Destinazione da PUC "Sistemazione viabilistiche (Anas 543 – Asse mediano ex S.S. 162 NC – E Zona agricola)";
- Che le aree interessate dall'esecuzione del presente provvedimento sono attualmente destinate a sede stradale della SS 162 NC "Asse Mediano" o sue pertinenze, la quale, costituisce una importante arteria di collegamento;
- Che, pertanto, l'ipotesi di demolizione del tratto stradale per consentire la restituzione dell'area alla ditta non è perseguibile;
- Che sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:
 - utilizzazione dei beni da parte dell'ANAS spa per scopi di interesse pubblico;
 - modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
 - valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;



- Che risulta, pertanto, necessario procedere all'acquisizione delle aree suddette, con conseguente corresponsione dell'indennizzo a favore degli aventi diritto;
- Che si è provveduto alla quantificazione del riconoscimento economico che compensa il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale e l'occupazione senza titolo come disposto dal comma 1 e 3 dell'art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., da corrispondere alla Ditta: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aversa con sede in Piazza San Paolo n° 27 AVERSA - C.E. 90001700617 - Proprietà 1000/1000, proprietaria dei terreni specificati in narrativa;
- Che, in ragione di quanto suddetto, l'ANAS ha provveduto a comunicare l'avviso di avvio del procedimento di "emissione dell'Atto di Acquisizione del diritto di proprietà" previsto dall'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. con nota prot. CDG-0681151-U del 02-08-2024, notificato alla Ditta destinataria nelle forme di legge;
- Che, decorsi i termini previsti dalla medesima comunicazione, sono state valutate le osservazioni pervenute ed acquisite al protocollo Anas S.p.A n. CDG.0803234-E del 20/09/2024, ritenendo queste ultime non accoglibili in quanto riferiscono a valori di beni non comparabili sia per ubicazione che per destinazione urbanistica ai beni oggetto del presente provvedimento. Si prende atto della non accettazione della Ditta del riconoscimento economico offerto;
- Che le aree interessate dall'esecuzione del presente provvedimento, non necessitando di frazionamento in quanto da acquisire per la loro intera consistenza, sono state catastalmente individuate;
- Che i fatti che hanno determinato l'adozione del presente atto non sono imputabili a responsabilità dirette e/o dipendenti dalla volontà degli attuali sottoscrittori e firmatari del presente provvedimento.

VALUTATO

- Che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico (esistenza della Strada Statale 162 NC "Asse Mediano") che giustificano l'emanazione del presente atto;
- Che l'ipotesi di restituzione dell'area alla ditta non è percorribile;
- I contrapposti interessi delle parti, e cioè l'interesse della ditta proprietaria a ritornare nel pieno godimento del bene, da un lato, e l'interesse della collettività alla fruizione della infrastruttura nei termini sopra descritti, dall'altro;
- Che non esistono ragionevoli alternative all'emanazione del presente atto di acquisizione;
- Che occorre, pertanto, ottenere il provvedimento di acquisizione a favore del "DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE Proprietario - ANAS S.p.A. Concessionaria", dei mappali sopra descritti;
- Che con gli indennizzi da erogare si compensano il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale e l'occupazione senza titolo come disposto dal comma 1 e 3 dell'art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

DISPONE

1. I "visto", i "premessi", i "considerati" ed i "valutati" e tutto quanto sopra riportato sono parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. L'acquisizione, ai sensi dell'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. al "DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE proprietario - ANAS S.p.A. Concessionaria" delle aree intestate alla ditta:
 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aversa con sede in Piazza San Paolo n° 27 AVERSA - C.F. 90001700617 - Proprietà 1000/1000;iscritte nel Nuovo Catasto Terreni come di seguito elencate:
 - Comune di Afragola (NA) Foglio di mappa n. 1 part. 336 (ex 41) di mq 1590;
 - Comune di Afragola (NA) Foglio di mappa n. 1 part. 293 (ex 43) di mq 10;per una superficie complessiva di mq 1600;
3. La liquidazione dell'indennizzo per:
 - *pregiudizio patrimoniale*, corrispondente al valore venale del bene per € 21.216,00 (euro ventunomiladuecentosedici/00);
 - *pregiudizio non patrimoniale*, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale per un totale di € 2.121,60 (euro duemilacentotrentuno/60);
 - *occupazione senza titolo* pari ad € 5.960,06 (euro cinquemilanovecentosessanta/06), computati a titolo risarcitorio nella misura degli interessi del 5% annuo sull'indennizzo patrimoniale per la durata dell'occupazione stessa, oltre *la rivalutazione monetaria degli stessi e gli interessi legali* maturati pari ad € 1.725,85 (euro millesettecentoventicinque/85);
4. Il passaggio del diritto di proprietà alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute determinate complessivamente in € 31.024,00 (euro trentunomilaventiquattro/00);
5. Il pagamento della somma di **€ 31.024,00 (euro trentunomilaventiquattro/00)** entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del presente atto, mediante deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.) c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. La notifica del presente atto ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;
7. Le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. e di voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente atto.

Si chiede l'esenzione a norma del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 art. 57 comma 8 e del D. Lgs. 31/10/1990 n. 347 art. 1 comma 2, art. 10 comma 3 chiarito con Circolare n. 2/E Direzione Centrale Agenzia delle Entrate riferite al D.lgs. 14/03/2011 n. 23, Capitolo 1.4 pagine 22 e 23 nonché delle imposte di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella allegata al D.P.R. 642/72 e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/86.

Awverso il presente atto di acquisizione può darsi ricorso secondo quanto disposto dall'art. 53 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

Il Responsabile della Struttura Territoriale Campania
e Dirigente Ufficio per le Espropriazioni
Ing. Nicola Montesano